

MA  
Contributo Integrativo



**ORIGINALE**

3965 / 2012  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento  
danni da  
circolazione  
stradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3867/2012

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -  
Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -  
Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

Cron. 3965

Rep. C.I.

Ud. 25/01/2012

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3867-2010 proposto da:

(Omissis) DI (Omissis) & C. S.N.C.

(...) in persona del suo legale rappresentante  
pro tempore Sig. (Omissis), considerata  
domiciliata (Omissis), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

(Omissis) giusta delega in atti;

2012

- *ricorrente* -

135

*contro*

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo legale  
rappresentante, procuratore speciale, Avv.

(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), P.ZA  
(Omissis) (...), presso lo studio dell'avvocato  
(Omissis), che la rappresenta e difende giusta  
delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

(Omissis);

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 745/2009 del TRIBUNALE di  
MASSA, depositata il 18/11/2009, R.G.N. 1530/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'AMICO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;



### Svolgimento del processo

In data 12 maggio 2005 la (Omissis) di (Omissis) & C. s.n.c. diveniva cessionaria del credito per il danno subito in un incidente stradale da (Omissis), proprietaria di un'autovettura Fiat 600 rimasta danneggiata in tale incidente causato da (Omissis).

Con atto di citazione del 21 novembre 2005 la (Omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Massa, la stessa (Omissis) e la Sara Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 1.604,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla (Omissis).

Si costituiva la compagnia Assicuratrice resistendo alla domanda attrice ed eccependo pregiudizialmente il suo difetto di legittimazione passiva.

Rimaneva contumace l'altra convenuta.

Interveniva volontariamente la conducente del veicolo di proprietà di (Omissis) formulando a sua volta domanda di risarcimento dei danni in relazione al sinistro per cui è causa.

Il giudice di Pace di Massa rigettava la domanda proposta dall'attrice in quanto priva di legittimazione attiva e di interesse ad agire.



Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa l'attrice soccombente sulla questione pregiudiziale di rito, insistendo per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.

Si costituiva la Sara Assicurazioni resistendo al gravame e proponendo impugnazione incidentale sulle spese.

Il Tribunale di Massa respingeva il gravame principale e quello incidentale e confermava l'impugnata sentenza.

Propone ricorso per cassazione l' (Omissis) di (Omissis) & C. s.n.c. con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni s.p.a.

#### **Motivi della decisione**

Con il due motivi del ricorso che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati la (Omissis) rispettivamente denuncia: 1) « Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc in relazione art. 360 n 3 cpc. » 2) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 1263 C.C., e art. 18 L. 990/69 e successive modifiche in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. »

Secondo parte ricorrente sussiste l'interesse ad agire del cessionario, avvalorato dal fatto che la cessione del credito non soltanto è stata notificata alla Sara Assicurazioni contestualmente alla lettera di messa in

mora, ma anche dalla circostanza che la stessa compagnia ne ha preso atto, inviando assegno parziale intestato alla ricorrente, quindi individuando sin dal principio in capo alla stessa il diritto di agire in giudizio.

Il ricorrente critica inoltre l'impugnata sentenza nel punto in cui sostiene che l'interpretazione della nozione di danneggiato di cui all'art. 18 della l. 990/1969 (ora trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 209/05) è stata sempre restrittiva.

I motivi devono essere accolti.

Il danneggiato da un sinistro stradale può infatti cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni (Cass., 13 maggio 2009, n. 11095).

Il credito risarcitorio da sinistro stradale è, in altri termini, cedibile ed il cessionario ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della libera cedibilità dei crediti e del fatto che, nel momento in cui



viene sottoscritta la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso di causalità con il sinistro assumendosi l'onere di effettuare le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dalla di lui compagnia di assicurazione.

L'interpretazione restrittiva del suddetto art. 18 si giustifica invece soltanto per i crediti personali.

In conclusione i motivi devono essere accolti con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Massa in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Massa in diversa persona.

Roma, 25 gennaio 2012

Il consigliere estensore

*Piero D'Amico*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 13 MAR 2012  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*